



LEGGE 21 DICEMBRE 2018 n.171

PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(aggiornamento al 15 settembre 2023)

Testo Coordinato con le modifiche derivanti da:

Legge 3 ottobre 2019 n.154;
Legge 23 dicembre 2020 n.223;
Decreto Delegato 19 luglio 2021 n.138;
Legge 22 dicembre 2021 n. 207;
Decreto Delegato 29 aprile 2022 n.73;
Legge 15 settembre 2023 n.132.

ATTI NORMATIVI CITATI NELLA RACCOLTA COORDINATA

Legge 15 settembre 2023 n. 132
Decreto Delegato 29 aprile 2022 n.73
Legge 22 dicembre 2021 n.207
Decreto Delegato 19 luglio 2021 n.138
Errata corrige al decreto delegato 19 luglio 2021 n.138
Legge 23 dicembre 2020 n.223
Decreto - Legge 4 dicembre 2020 n.210
Decreto Delegato 31 maggio 2019 n.90
Legge 3 ottobre 2019 n.154
Legge 24 dicembre 2018 n. 173
Decreto 4 agosto 2017 n.92
Decreto Delegato 30 luglio 2015 n. 122
Legge 5 dicembre 2014 n. 211
Legge 5 settembre 2014 n.141
Legge 29 maggio 2013 n.58
Legge 11 maggio 2012 n.50
Legge 5 dicembre 2011 n.188
Legge 5 ottobre 2011 n.160
Legge 5 ottobre 2011 n.159
Decreto Delegato 17 gennaio 2011 n.2
Legge 29 gennaio 2010 n.34
Legge 20 luglio 2004 n. 102
Legge 18 febbraio 1998 n.30
Legge 23 maggio 1995 n.70
Legge 17 giugno 1994 n. 55
Legge 19 settembre 1989 n.95
Legge 28 giugno 1989 n.68
Decreto 3 giugno 1986 n.67
Decreto 13 marzo 1984 n.27
Legge 8 luglio 1974 n.59





LEGGE 21 DICEMBRE 2018 n.171

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 *(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, anche detenuti all'estero, nonché norme relative alla circolazione di tali dati.
2. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
3. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.

Art.2 *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
 - b) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
 - c) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
 - d) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
 - e) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;



- f) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- g) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il gestore del servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo di sicurezza;
- h) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- i) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi;
- l) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- m) «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- n) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- o) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- p) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- q) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- r) «impresa»: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, comprendente anche le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica;
- s) «gruppo imprenditoriale»: l'insieme delle società, residenti e non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, costituito dalla società controllante, o comunque in grado di esercitare un'influenza rilevante, e dalle (o dalla) società da questa direttamente o indirettamente controllate (a), o comunque sottoposte (a) ad influenza rilevante;
- t) «norme vincolanti d'impresa»: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del trattamento o responsabile del trattamento al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o più Paesi esteri, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese di cui all'articolo 11 della Legge 20 luglio 2004 n. 102 che svolge un'attività economica comune;
- u) «autorità di controllo»: l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, autorità pubblica indipendente preposta all'osservanza delle norme in materia di protezione dei dati personali;



- v) «servizio della società dell'informazione»: qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi;
 - z) «organizzazione internazionale»: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati;
 - aa) «soggetti pubblici»: i soggetti rientranti nella definizione di Amministrazione così come definita dalla Legge 5 dicembre 2011 n.188;
 - bb) «comunicazione»: dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile o espressamente designate ai sensi dell'articolo 30, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
 - cc) «diffusione»: dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
2. Ai fini della presente legge, inoltre, si intende per:
- a) "comunicazione elettronica": ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero definito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato o identificabile;
 - b) "chiamata": la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;
 - c) "reti di comunicazione elettronica": i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
 - d) "rete pubblica di comunicazioni": una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;
 - e) "servizio di comunicazione elettronica": i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, nonché i servizi della società dell'informazione non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
 - f) "contraente": qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
 - g) "utente": qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;



- h) "dati relativi al traffico": qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
- i) "dati relativi all'ubicazione": ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
- l) "servizio a valore aggiunto": il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
- m) "posta elettronica": messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza;

Art.3

(Ambito di applicazione materiale e territoriale)

1. La presente legge si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio della Repubblica di San Marino o in un luogo comunque soggetto alla sovranità della Repubblica di San Marino.
2. La presente legge si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nella Repubblica di San Marino, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nella Repubblica di San Marino, quando le attività di trattamento riguardano:
 - a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nella Repubblica di San Marino, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; oppure
 - b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno della Repubblica.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione della presente legge solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
4. La presente legge non si applica:
 - a) ai trattamenti di dati personali effettuati da soggetti pubblici o da organismi che esercitano attività di interesse pubblico, istituiti o regolamentati attraverso una legge, a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse, che verranno disciplinati con apposito decreto delegato da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale decreto delegato deve garantire che lo scambio di dati personali da parte delle autorità competenti per le finalità sopra menzionate non sia limitato né vietato per motivi attinenti alla protezione della persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
 - b) ai trattamenti di dati personali effettuati nell'esercizio delle attività inerenti alla politica estera e alla sicurezza nazionale;
 - c) ai trattamenti di dati personali effettuati da soggetti pubblici o da organismi che esercitano attività di interesse pubblico, istituiti o regolamentati attraverso una legge, ai fini di cooperazione internazionale in materia fiscale.



TITOLO II PRINCIPI

Art.4

(Principi applicabili al trattamento di dati personali)

1. I dati personali sono:
 - a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
 - b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente agli articoli da 101 a 109, considerato incompatibile con le finalità iniziali;
 - c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
 - d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
 - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente agli articoli da 101 a 109, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dalla presente legge a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato;
 - f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
2. Il titolare del trattamento garantisce il rispetto dei principi di cui al comma 1 e deve essere in grado di provarlo.
3. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art.5

(Liceità del trattamento)

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
 - b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
 - c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
 - d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica, unicamente qualora nessuna delle altre condizioni di liceità previste da tale articolo può trovare applicazione;



- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
 - f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. Tale disposizione non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.
2. Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia basato sulle condizioni di cui al comma precedente, al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l'altro:
- a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;
 - b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;
 - c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 8, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 10;
 - d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;
 - e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.

Art.6

(Condizioni per il consenso)

- 1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.
- 2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione della presente legge è vincolante.
- 3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.
- 4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto.
- 5. Qualora il trattamento abbia più finalità, il consenso deve essere prestato per ognuna di esse.

Art.7

(Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione)

- 1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali



del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della potestà genitoriale.

2. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della potestà genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili.

3. Il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguarda.

Art.8

(Trattamento di categorie particolari di dati personali)

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

2. Il comma 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

- a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche;
- b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
- c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
- d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;
- e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
- f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
- g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, proporzionato alla finalità perseguita, e che rispetti l'essenza del diritto alla protezione dei dati e preveda misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
- h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali, se tali dati personali sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza;
- i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute anche a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici;



- l) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità agli articoli da 101 a 109, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.
3. Per il trattamento dei dati di cui al comma 1, nei casi di cui al comma 2, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali può, con proprio provvedimento, disporre misure di garanzia, fermo restando quanto disposto dalla "Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, Legge 8 luglio 1974 n.59 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le misure di garanzia sono adottate in relazione a ciascuna categoria dei dati personali di cui al comma 1, avendo riguardo alle specifiche finalità del trattamento e possono individuare ulteriori condizioni sulla base delle quali il trattamento di tali dati è consentito.
5. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi.

Art.9

(Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante)

1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 8, comma 1, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante, ai sensi della lettera g), comma 2, del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti da disposizioni di legge o di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante. Tali disposizioni devono, in ogni caso, assicurare:
- a) che il trattamento sia proporzionato alla finalità perseguita;
 - b) che sia salvaguardata l'essenza del diritto alla protezione dei dati;
 - c) che siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considerano compiuti per motivi di interesse pubblico rilevante i trattamenti effettuati nei seguenti ambiti o in altri espressamente individuati dalla legge:
- a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
 - b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente nella Repubblica di San Marino e dei cittadini sammarinesi residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché rilascio di documenti di riconoscimento o cambiamento delle generalità;
 - c) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo e stato di rifugiato;
 - d) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici;
 - e) attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale;
 - f) attività di controllo e ispettive;
 - g) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni;
 - h) conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di



rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;

- i) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;
- l) attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;
- m) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose;
- n) attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;
- o) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute da parte di esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari;
- p) esecuzione dei compiti degli organismi sanitari, nonché di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica;
- q) tutela sociale della maternità; dipendenze; assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili;
- r) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario;
- s) trattamenti effettuati per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi facenti parte del patrimonio documentario ed archivistico della Repubblica di cui alla Legge 11 maggio 2012 n. 50;
- t) instaurazione, gestione ed estinzione di rapporti di lavoro e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità.

Art.10

(Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati)

1. Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 5, comma 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica. Si rinvia alle norme vigenti sul Casellario Giudiziario, in coordinamento con le norme in materia di documentazione amministrativa di cui alla Legge 5 ottobre 2011 n.159, e in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla Legge 5 ottobre 2011 n.160.

Art.11

(Trattamento che non richiede l'identificazione)

1. Se le finalità per cui un titolare del trattamento tratta i dati personali che non richiedono o non richiedono più l'identificazione dell'interessato, il titolare del trattamento non è obbligato a conservare, acquisire o trattare ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare la presente legge.

2. Qualora, nei casi di cui al comma 1, il titolare del trattamento possa dimostrare di non essere in grado di identificare l'interessato, ne informa l'interessato, se possibile. In tali casi, gli articoli da 15 a 20 non si applicano tranne quando l'interessato, al fine di esercitare i diritti di cui ai suddetti articoli, fornisce ulteriori informazioni che ne consentano l'identificazione.

TITOLO III DIRITTI DELL'INTERESSATO

Capo I TRASPARENZA E MODALITÀ



Art.12

(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato)

1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 33, relative al trattamento, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite dal titolare del trattamento per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici.

2. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 sono esercitati dall'interessato con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato. Il titolare del trattamento agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2, il titolare del trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell'interessato al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22, salvo che il titolare del trattamento dimostri che non è in grado di identificare l'interessato.

3. Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.

4. Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e di proporre ricorso giurisdizionale.

5. Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell'articolo 33 sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:

- a) addebitare un contributo spese ragionevole, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure
- b) rifiutare di soddisfare la richiesta.

Incombe sul titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

6. Fatto salvo l'articolo 11, qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da 15 a 21, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato.

7. Le informazioni da fornire agli interessati a norma degli articoli 13 e 14 possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico.

Capo II



INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI

Art.13

(Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato)

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
 - a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;
 - b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
 - c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
 - d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 5, comma 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
 - e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
 - f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un Paese estero o a un'organizzazione internazionale e la possibilità di trasferire liberamente i dati ai sensi dell'articolo 46, o nel caso di trasferimenti di cui all'articolo 47 o 48, o all'articolo 50, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
 - a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati di cui all'articolo 20;
 - c) qualora il trattamento sia basato sul consenso, l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 - d) il diritto di proporre segnalazione o reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
 - e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale, oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
 - f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, commi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste da tale trattamento per l'interessato.
3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al comma 2.
4. I commi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

Art.14



(Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato)

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni:
 - a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;
 - b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
 - c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
 - d) le categorie di dati personali in questione;
 - e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
 - f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un Paese estero o a un'organizzazione internazionale e la possibilità di trasferire liberamente i dati ai sensi dell'articolo 46, o nel caso di trasferimenti di cui all'articolo 47 o 48, o all'articolo 50, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
2. Oltre alle informazioni di cui al comma 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:
 - a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - b) qualora il trattamento si basi sull'articolo 5, comma 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
 - c) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
 - d) qualora il trattamento sia basato sul consenso, l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
 - e) il diritto di proporre segnalazione o reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
 - f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;
 - g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, commi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai commi 1 e 2:
 - a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
 - b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure
 - c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.
4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al comma 2.
5. I commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano se e nella misura in cui:



- a) l'interessato disponga già delle informazioni;
- b) comunicare tali informazioni risulti impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui agli articoli da 101 a 109, o nella misura in cui l'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni; oppure
- c) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.

Art.15

(Diritto di accesso dell'interessato)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di Paesi esteri o organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- f) il diritto di proporre segnalazione o reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;
- g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, commi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un Paese estero o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 47 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al comma 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Capo III

RETTIFICA E CANCELLAZIONE

Art.16



(Diritto di rettifica)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Art.17

(Diritto alla cancellazione «diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

- a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento, se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
- c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, comma 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, comma 2;
- d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
- f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del comma 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I commi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

- a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse, oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 8, comma 2, lettere h) e i), e dell'articolo 8, comma 3;
- d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente agli articoli da 101 a 109, nella misura in cui il diritto di cui al comma 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
- e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Art.18

(Diritto di limitazione di trattamento)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;



- c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, comma 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del comma 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del comma 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Art.19

(Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento)

1. Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, comma 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato chi siano tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Art.20

(Diritto alla portabilità dei dati)

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora:
- a) il trattamento si basi sul consenso o su un contratto; e
 - b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del comma 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
3. L'esercizio del diritto di cui al comma 1 lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
4. Il diritto di cui al comma 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Capo IV

DIRITTO DI OPPOSIZIONE E PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO RELATIVO ALLE PERSONE FISICHE

Art.21

(Diritto di opposizione)

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali



disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Qualora l'interessato si opponga, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

3. Il diritto di cui ai commi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

4. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

5. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma degli articoli da 101 a 109, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Art.22

(Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione)

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

2. Il comma 1 non si applica nel caso in cui la decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;
- b) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

3. Nei casi di cui al comma 2, il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, tra cui almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

4. Le decisioni di cui al comma 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 8, comma 1, a meno che non trovi applicazione l'articolo 8, comma 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

Art.23

(Limitazioni ai diritti dell'interessato)

1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile del trattamento ovvero con reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:

- a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;
- b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;



- c) all'attività di Commissioni Consiliari d'inchiesta;
- d) alle attività svolte da un soggetto pubblico in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
- e) all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) ed e), i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare le finalità del trattamento o le categorie di trattamento, le categorie di dati personali, la portata delle limitazioni introdotte, le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti, l'indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari, i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento, i rischi per i diritti e le libertà degli interessati, nonché il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa.

3. L'esercizio di tali diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d) ed e). In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con le modalità di cui all'articolo 63. In tale ipotesi, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facoltà di cui al presente comma.

Art.24

(Limitazioni per ragioni di giustizia)

1. Per la salvaguardia dell'indipendenza della Magistratura e dei procedimenti giudiziari, in relazione ai trattamenti di dati personali nell'ambito di procedimenti dinanzi all'Autorità Giudiziaria, i diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 35 sono disciplinati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano tali procedimenti, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare le finalità del trattamento o le categorie di trattamento, le categorie di dati personali, la portata delle limitazioni introdotte, le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti, l'indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari, i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento, i rischi per i diritti e le libertà degli interessati, nonché il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 35 possono essere ritardati, limitati o esclusi, con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, per salvaguardare l'indipendenza della Magistratura e dei procedimenti giudiziari.

3. In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con le modalità di cui all'articolo 63. In tale ipotesi, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali informa



l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facoltà di cui al presente comma.

Art.25

(Diritti riguardanti le persone decedute)

1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo erede o mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento.
3. La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.
4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.
5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato, nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

TITOLO IV

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Capo I

OBBLIGHI GENERALI

Art.26

(Responsabilità del titolare del trattamento)

1. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente alla presente legge. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.
2. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al comma 1 includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento.
3. L'adesione ai codici di condotta di cui all'articolo 41 o a un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 43 può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento.

Art.27

(Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita)

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche



costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti della presente legge e tutelare i diritti degli interessati.

2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

3. Un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell'articolo 43 può essere utilizzato come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai commi 1 e 2.

Art.28

(Contitolari del trattamento)

1. Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14. Nell'accordo si può designare un punto di contatto per gli interessati.

2. L'accordo di cui al comma 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato.

3. Indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi della presente legge nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

Art.29

(Responsabile del trattamento)

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della presente legge e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli



obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

- a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese estero o un'organizzazione internazionale, salvo che sia richiesto da norme speciali; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che tale informazione sia vietata per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 33;
- d) rispetti le condizioni di cui ai commi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Titolo III della presente Parte;
- f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 33 a 37, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che norme speciali prevedano la conservazione dei dati; e
- h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. In tal caso, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi la presente legge o altre disposizioni relative alla protezione dei dati.

4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al comma 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della presente legge. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

5. L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 41 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 43 può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai commi 1 e 4.

6. Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui al comma 7.

7. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali può adottare clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai commi 3 e 4.

8. Il contratto o altro atto giuridico di cui ai commi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.



9. Fatte salve le norme di cui al Titolo VIII della presente Parte, se un responsabile del trattamento viola la presente legge, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.

Art.30

(Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento)

1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche espressamente designate che operano sotto la loro autorità.

2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.

3. Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richiedano norme speciali.

Art.31

(Registri delle attività di trattamento)

1. Ogni titolare del trattamento tiene un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni:

- a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
- b) le finalità del trattamento;
- c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
- d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di Paesi esteri od organizzazioni internazionali;
- e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un Paese estero o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del Paese estero o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 50, la documentazione delle garanzie adeguate;
- f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 33, comma 1.

2. Ogni responsabile del trattamento tiene un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un Paese estero o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del Paese estero o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 50, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 33, comma 1.



3. I registri di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.
4. Su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento mettono il registro a disposizione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
5. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 8, comma 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.

Art.32

(Cooperazione con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali)

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento cooperano, su richiesta, con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nell'esecuzione dei loro compiti.

Capo II

SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

Art.33

(Sicurezza del trattamento)

1. Tenendo conto dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
 - a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
3. L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 41 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 43 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al comma 1.
4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richiedano norme speciali.

Art.34

(Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo)

1. In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali senza ingiustificato



ritardo e, ove possibile, entro settantadue ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali non sia effettuata entro settantadue ore, è corredata dai motivi del ritardo.

2. Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione.

3. La notifica di cui al comma 1 deve almeno:

- a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

4. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

5. Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali di verificare il rispetto del presente articolo.

Art.35

(Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato)

1. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

2. La comunicazione all'interessato di cui al comma 1 descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le misure di cui all'articolo 34, comma 3, lettere b), c) e d).

3. Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al comma 1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;
- b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al comma 1;
- c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.

4. Nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia ancora comunicato all'interessato la violazione dei dati personali, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali può richiedere, dopo aver valutato la probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato, che vi provveda o può decidere che una delle condizioni di cui al comma 3 è soddisfatta.



Capo III
VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI
E CONSULTAZIONE PREVENTIVA

Art.36

(Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati)

1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.
2. Il titolare del trattamento, allorquando svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, si consulta con il responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato uno.
3. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al comma 1 è richiesta in particolare nei casi seguenti:
 - a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;
 - b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 8, comma 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10; o
 - c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.
4. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali redige e rende pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del comma 1.
5. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali può redigere e rendere pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non è richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.
6. La valutazione contiene almeno:
 - a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;
 - b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;
 - c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al comma 1; e
 - d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità alla presente legge, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.
7. Nel valutare l'impatto del trattamento effettuato dai relativi titolari o responsabili è tenuto in debito conto il rispetto da parte di questi ultimi dei codici di condotta approvati di cui all'articolo 41, in particolare ai fini di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.
8. Se del caso, il titolare del trattamento raccoglie le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto, fatta salva la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza dei trattamenti.



9. Se necessario, il titolare del trattamento procede a un riesame per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, almeno quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento.

Art.37

(Consultazione preventiva)

1. Il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 36 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio.

2. Se ritiene che il trattamento previsto di cui al comma 1 violi la presente legge, in particolare qualora il titolare del trattamento non abbia identificato o attenuato sufficientemente il rischio, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali fornisce, entro un termine di otto settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione, un parere scritto al titolare del trattamento e, ove applicabile, al responsabile del trattamento e può avvalersi dei poteri di cui all'articolo 59. Tale periodo può essere prorogato di sei settimane, tenendo conto della complessità del trattamento previsto. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali informa il titolare del trattamento e, ove applicabile, il responsabile del trattamento di tale proroga, unitamente ai motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione. La decorrenza dei termini può essere sospesa fino all'ottenimento da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali delle informazioni richieste ai fini della consultazione.

3. Al momento di consultare l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1, il titolare del trattamento comunica all'Autorità medesima:

- a) ove applicabile, le rispettive responsabilità del titolare del trattamento, dei contitolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, in particolare relativamente al trattamento nell'ambito di un gruppo imprenditoriale;
- b) le finalità e i mezzi del trattamento previsto;
- c) le misure e le garanzie previste per proteggere i diritti e le libertà degli interessati a norma della presente legge;
- d) ove applicabile, i dati di contatto del titolare della protezione dei dati;
- e) la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 36;
- f) ogni altra informazione richiesta dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

4. Il Congresso di Stato e il Consiglio Grande e Generale sono tenuti a consultare l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali durante l'elaborazione di un atto legislativo o di una misura regolamentare relativamente al trattamento di dati personali, al fine di ottenere un parere preventivo.

Capo IV

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Art.38

(Designazione del responsabile della protezione dei dati)

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta:



- a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
 - b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure
 - c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 8 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.
2. Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico responsabile della protezione dei dati, a condizione che un responsabile della protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento.
3. Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.
4. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento o le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento possono designare un responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati può agire per dette associazioni e altri organismi rappresentanti i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento.
5. Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 40.
6. Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di diritto privato o alla legge.
7. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art.39

(Posizione del responsabile della protezione dei dati)

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 40 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e la formazione idonea e continua per mantenere la propria conoscenza specialistica.
3. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.



4. Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dalla presente legge.

5. Il responsabile della protezione dei dati è tenuto alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti.

6. Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.

Art.40

(Compiti del responsabile della protezione dei dati)

1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato dei seguenti compiti:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dalla presente legge, nonché da altre disposizioni relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza della presente legge, di altre disposizioni relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 36;
- d) cooperare con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; e
- e) fungere da punto di contatto per l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 37, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Capo V

CODICI DI CONDOTTA E CERTIFICAZIONE

Art.41

(Codici di condotta)

1. Le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o responsabili del trattamento possono elaborare codici di condotta, destinati a contribuire alla corretta applicazione della presente legge, in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze delle micro, piccole e medie imprese; ovvero modificarli o prorogarli. I codici di condotta sono adottati allo scopo di precisare l'applicazione della presente legge relativamente a:

- a) il trattamento corretto e trasparente dei dati;
- b) i legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento in contesti specifici;
- c) la raccolta dei dati personali;
- d) la pseudonimizzazione dei dati personali;
- e) l'informazione fornita al pubblico e agli interessati;
- f) l'esercizio dei diritti degli interessati;



- g) l'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale sul minore;
 - h) le misure e le procedure di cui agli articoli 26 e 27 e le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui all'articolo 33;
 - i) la notifica di una violazione dei dati personali all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e la comunicazione di tali violazioni dei dati personali all'interessato;
 - l) il trasferimento di dati personali verso Paesi esteri o organizzazioni internazionali;
o
 - m) le procedure stragiudiziali e di altro tipo per comporre le controversie tra titolari del trattamento e interessati in materia di trattamento, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi del Titolo VIII della presente Parte.
2. Le associazioni e gli altri organismi che intendono elaborare un codice di condotta o modificare o prorogare un codice esistente sottopongono il progetto di codice, la modifica o la proroga all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali esprime un parere sulla conformità alla presente legge del progetto di codice, della modifica o della proroga e approva tale progetto, modifica o proroga, se ritiene che offra in misura sufficiente garanzie adeguate.
3. Qualora il progetto di codice, la modifica o la proroga siano approvati ai sensi dell'articolo 51, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali pubblica il codice sul proprio sito istituzionale.
4. Il codice di condotta di cui al comma 2 contiene i meccanismi che consentono all'organismo di cui all'articolo 42 di effettuare il controllo obbligatorio del rispetto delle norme del codice da parte dei titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento che si impegnano ad applicarlo, fatti salvi i compiti e i poteri dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 58 e 59.

Art.42

(Monitoraggio dei codici di condotta approvati)

1. Fatti salvi i compiti e i poteri dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, il controllo della conformità con un codice di condotta ai sensi dell'articolo 41 può essere effettuato da un organismo in possesso del livello adeguato di competenze riguardo al contenuto del codice e del necessario accreditamento a tal fine dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. L'organismo di cui al comma 1 può essere accreditato a monitorare l'osservanza di un codice di condotta se esso ha:
- a) dimostrato in modo convincente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, di essere indipendente e competente riguardo al contenuto del codice;
 - b) istituito procedure che gli consentono di valutare l'ammissibilità dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento in questione ad applicare il codice, di controllare che detti titolari e responsabili ne rispettino le disposizioni e di riesaminarne periodicamente il funzionamento;
 - c) istituito procedure e strutture atte a gestire i reclami relativi a violazioni del codice o il modo in cui il codice è stato o è attuato da un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento e a rendere dette procedure e strutture trasparenti per gli interessati e il pubblico; e
 - d) dimostrato in modo convincente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che i compiti e le funzioni da esso svolti non danno adito a conflitto di interessi.



3. Fatti salvi i compiti e i poteri dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e le disposizioni del Titolo VIII della presente Parte, un organismo di cui al comma 1 adotta, stanti garanzie appropriate, le opportune misure in caso di violazione del codice da parte di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento, tra cui la sospensione o l'esclusione dal codice del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. Esso informa l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali di tali misure e dei motivi della loro adozione.

4. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali revoca l'accreditamento dell'organismo di cui al comma 1, se le condizioni per l'accreditamento non sono, o non sono più, rispettate o se le misure adottate dall'organismo violano la presente legge.

5. Il presente articolo non si applica al trattamento effettuato da autorità pubbliche e da organismi pubblici.

Art.43

(Certificazione)

1. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento possono sottoporre il trattamento effettuato ad un meccanismo di certificazione della protezione dei dati, nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati allo scopo di dimostrare la conformità alla presente legge dei trattamenti effettuati dai medesimi titolari e responsabili del trattamento.

2. La certificazione è volontaria e accessibile tramite una procedura trasparente, ed è rilasciata dagli organismi di certificazione di cui all'articolo 44, nazionali o esteri, secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 59.

3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento che sottopone il trattamento effettuato al meccanismo di certificazione fornisce all'organismo di certificazione di cui all'articolo 44, tutte le informazioni e l'accesso alle attività di trattamento necessarie a espletare la procedura di certificazione.

4. La certificazione ai sensi del presente articolo non riduce la responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento riguardo alla conformità alla presente legge e lascia impregiudicati i compiti e i poteri dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali a norma degli articoli 58 o 59.

5. La certificazione è rilasciata al titolare del trattamento o responsabile del trattamento per un periodo massimo di tre anni, e può essere rinnovata alle stesse condizioni purché continuino a essere soddisfatti i requisiti pertinenti. La certificazione è revocata, dall'organismo di certificazione che l'ha rilasciata qualora non siano o non siano più soddisfatti i requisiti per la certificazione.

Art.44

(Organismi di certificazione)

1. Fatti salvi i compiti e i poteri dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, gli organismi di certificazione in possesso del livello adeguato di competenze riguardo alla protezione dei dati, rilasciano e rinnovano la certificazione, dopo averne informato l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali al fine di consentire alla stessa di esercitare i suoi poteri a norma dell'articolo 59, comma 2, lettera h), ove necessario.

2. Gli organismi di certificazione sono accreditati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali solo se:

a) hanno dimostrato in modo convincente di essere indipendenti e competenti riguardo al contenuto della certificazione;



- b) hanno istituito procedure per il rilascio, il riesame periodico e il ritiro delle certificazioni, dei sigilli e dei marchi di protezione dei dati;
 - c) hanno istituito procedure e strutture atte a gestire i reclami relativi a violazioni della certificazione o il modo in cui la certificazione è stata o è attuata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento e a rendere dette procedure e strutture trasparenti per gli interessati e il pubblico; e
 - d) hanno dimostrato in modo convincente che i compiti e le funzioni da loro svolti non danno adito a conflitto di interessi.
3. Gli organismi di certificazione sono responsabili della corretta valutazione che comporta la certificazione o la revoca di quest'ultima, fatta salva la responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento riguardo alla conformità alla presente legge.
4. L'accreditamento è rilasciato per un periodo massimo di cinque anni e può essere rinnovato alle stesse condizioni purché l'organismo di certificazione soddisfi i requisiti di cui al comma 2.
5. L'organismo di certificazione trasmette all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali i motivi del rilascio o della revoca della certificazione richiesta.
6. Fatto salvo il Capo VIII, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali revoca l'accreditamento di un organismo di certificazione, se le condizioni per l'accreditamento non sono, o non sono più, rispettate o se le misure adottate da un organismo di certificazione violano la presente legge.

TITOLO V TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI VERSO ALTRI PAESI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Art.45

(Principio generale per il trasferimento)

1. Qualunque trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un Paese estero o un'organizzazione internazionale, compresi i trasferimenti successivi di dati personali da un Paese estero o un'organizzazione internazionale verso un Paese estero o un'altra organizzazione internazionale, ha luogo soltanto se il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni di cui al presente capo, fatte salve le altre disposizioni della presente legge. Tutte le disposizioni del presente capo sono applicate al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dalla presente legge non sia pregiudicato.

Art.46

(Trasferimento dei dati verso Paesi esteri)

1. E' ammesso, senza alcuna preventiva autorizzazione, il trasferimento di dati personali da e verso tutti gli Stati appartenenti all'Unione europea, nonché verso i Paesi esteri che godono di una decisione di adeguatezza della Commissione europea rilasciata ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. E' altresì ammesso senza alcuna preventiva autorizzazione, il trasferimento di dati personali da e verso tutti gli Stati esteri con i quali la Repubblica di San Marino ha sottoscritto accordi o trattati bilaterali che prevedano lo scambio di dati personali e disciplinino le garanzie per il loro trattamento in conformità alla presente legge.



Art.47

(Trasferimento soggetto a garanzie adeguate)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 46, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può trasferire dati personali verso un Paese estero o un'organizzazione internazionale solo se ha fornito garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi.
2. Possono costituire garanzie adeguate di cui al comma 1, senza necessitare di autorizzazioni specifiche da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali:
 - a) uno strumento giuridicamente vincolante e avente efficacia esecutiva tra autorità pubbliche o organismi pubblici;
 - b) le norme vincolanti d'impresa in conformità dell'articolo 48, nonché quelle adottate dalla Commissione Europea;
 - c) le clausole tipo di protezione dei dati adottate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché quelle adottate dalla Commissione Europea;
 - d) un codice di condotta approvato a norma dell'articolo 41, unitamente all'impegno vincolante ed esecutivo da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel Paese estero ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati; o
 - e) un meccanismo di certificazione approvato a norma dell'articolo 43, unitamente all'impegno vincolante ed esigibile da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel Paese estero ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati.
3. Fatta salva l'autorizzazione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, possono altresì costituire in particolare garanzie adeguate di cui al comma 1:
 - a) le clausole contrattuali tra il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento o il destinatario dei dati personali nel Paese estero o nell'organizzazione internazionale; o
 - b) le disposizioni da inserire in accordi amministrativi tra autorità pubbliche o organismi pubblici che comprendono diritti effettivi e azionabili per gli interessati.

Art. 48

(Norme vincolanti d'impresa)

1. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali approva le norme vincolanti d'impresa a condizione che queste:
 - a) siano giuridicamente vincolanti e si applichino a tutti i membri interessati del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune, compresi i loro dipendenti;
 - b) conferiscano espressamente agli interessati diritti azionabili in relazione al trattamento dei loro dati personali; e
 - c) soddisfino i requisiti di cui al comma 2.
2. Le norme vincolanti d'impresa specificano almeno:
 - a) la struttura e le coordinate di contatto del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune e di ciascuno dei suoi membri;
 - b) i trasferimenti o il complesso di trasferimenti di dati, in particolare le categorie di dati personali, il tipo di trattamento e relative finalità, il tipo di interessati cui si riferiscono i dati e l'identificazione del Paese estero o dei Paesi esteri in questione;
 - c) la loro natura giuridicamente vincolante, a livello sia interno che esterno;
 - d) l'applicazione dei principi generali di protezione dei dati, in particolare in relazione alla limitazione della finalità, alla minimizzazione dei dati, alla limitazione del periodo



di conservazione, alla qualità dei dati, alla protezione fin dalla progettazione e alla protezione per impostazione predefinita, alla base giuridica del trattamento e al trattamento di categorie particolari di dati personali, le misure a garanzia della sicurezza dei dati e i requisiti per i trasferimenti successivi ad organismi che non sono vincolati dalle norme vincolanti d'impresa;

- e) i diritti dell'interessato in relazione al trattamento e i mezzi per esercitarli, compresi il diritto di non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione ai sensi dell'articolo 22, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e di ricorrere all'autorità giurisdizionale conformemente al Titolo VII della presente Parte, e il diritto di ottenere riparazione e, se del caso, il risarcimento per violazione delle norme vincolanti d'impresa;
- f) il fatto che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assume la responsabilità per qualunque violazione delle norme vincolanti d'impresa commesse da un membro interessato non stabilito nel territorio della Repubblica di San Marino; il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità solo se dimostra che l'evento dannoso non è imputabile al membro in questione;
- g) le modalità in base alle quali sono fornite all'interessato le informazioni sulle norme vincolanti d'impresa, in particolare sulle disposizioni di cui alle lettere d), e) e f), in aggiunta alle informazioni di cui agli articoli 13 e 14;
- h) i compiti di qualunque responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell'articolo 36 o di ogni altra persona o entità incaricata del controllo del rispetto delle norme vincolanti d'impresa all'interno del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune e il controllo della formazione e della gestione dei reclami;
- i) le procedure di reclamo e ricorso;
- l) i meccanismi all'interno del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune per garantire la verifica della conformità alle norme vincolanti d'impresa. Tali meccanismi comprendono verifiche sulla protezione dei dati e metodi per assicurare provvedimenti correttivi intesi a proteggere i diritti dell'interessato. I risultati di tale verifica sono comunicati alla persona o entità di cui alla lettera h) e all'organo amministrativo dell'impresa controllante del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune e sono disponibili su richiesta all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- m) i meccanismi per riferire e registrare le modifiche delle norme e comunicarle all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- n) il meccanismo di cooperazione con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per garantire la conformità da parte di ogni membro del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune, in particolare la messa a disposizione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali dei risultati delle verifiche delle misure di cui alla lettera l);
- o) i meccanismi per segnalare all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ogni requisito di legge cui è soggetto un membro del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune in un Paese estero che potrebbe avere effetti negativi sostanziali sulle garanzie fornite dalle norme vincolanti d'impresa; e
- p) l'appropriata formazione in materia di protezione dei dati al personale che ha accesso permanente o regolare ai dati personali.

Art.49



(Riconoscimento sentenze e decisioni di Paesi esteri)

1. Le sentenze di un'autorità giurisdizionale e le decisioni di un'autorità amministrativa di un Paese estero che dispongono il trasferimento o la comunicazione di dati personali da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento sono riconosciute soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il Paese estero richiedente e la Repubblica di San Marino, fatti salvi gli altri presupposti di trasferimento a norma del presente Capo.

Art.50

(Deroghe in specifiche situazioni)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 46 o in mancanza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 47, comprese le norme vincolanti d'impresa, è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un Paese estero o un'organizzazione internazionale soltanto, se si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato abbia esplicitamente acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato dei possibili rischi di siffatti trasferimenti per l'interessato, dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate;
- b) il trasferimento sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del trattamento, ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato;
- c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra il titolare del trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato;
- d) il trasferimento sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico;
- e) il trasferimento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
- f) il trasferimento sia necessario per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
- g) il trasferimento sia effettuato a partire da un registro che mira a fornire informazioni al pubblico e può essere consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse, solo a condizione che sussistano i requisiti per la consultazione previsti da norme speciali. Tuttavia, il trasferimento non può riguardare la totalità dei dati personali o intere categorie di dati personali contenute nel registro. Se il registro è destinato a essere consultato da persone aventi un legittimo interesse, il trasferimento è ammesso soltanto su richiesta di tali persone o qualora tali persone ne siano i destinatari.

2. Se non è possibile basare il trasferimento su una disposizione dell'articolo 47 o 48 e nessuna delle deroghe in specifiche situazioni a norma del comma 1 è applicabile, il trasferimento verso un Paese estero o un'organizzazione internazionale è ammesso soltanto se non è ripetitivo, riguarda un numero limitato di interessati, è necessario per il perseguimento degli interessi legittimi cogenti del titolare del trattamento, su cui non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà dell'interessato, e qualora il titolare del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative al trasferimento, e sulla base di tale valutazione abbia fornito garanzie adeguate relativamente alla protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento informa del trasferimento l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In aggiunta alle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, il titolare del trattamento informa l'interessato del trasferimento e degli interessi legittimi cogenti perseguiti.



3. Il comma 1, lettere a), b) e c) e il comma 2 non si applicano alle attività svolte dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri.
4. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento attesta nel registro di cui all'articolo 31 la valutazione e le garanzie adeguate di cui al comma 2.

Art.51

(Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali)

1. In relazione ai Paesi esteri e alle organizzazioni internazionali, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali adotta misure appropriate per:
 - a) sviluppare meccanismi di cooperazione internazionale per facilitare l'applicazione efficace della legislazione sulla protezione dei dati personali;
 - b) prestare assistenza reciproca a livello internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali, in particolare mediante notificazione, deferimento dei reclami, assistenza alle indagini e scambio di informazioni, fatte salve garanzie adeguate per la protezione dei dati personali e gli altri diritti e libertà fondamentali;
 - c) coinvolgere le parti interessate pertinenti in discussioni e attività dirette a promuovere la cooperazione internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali;
 - d) promuovere lo scambio e la documentazione delle legislazioni e prassi in materia di protezione dei dati personali, compresi i conflitti di giurisdizione con Paesi esteri;
 - e) promuovere memorandum d'intesa e accordi con le Autorità Garanti per la protezione dei dati personali di Paesi esteri.

TITOLO VI

AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Capo I L'AUTORITÀ

Art.52

(Autorità Garante per la protezione dei dati personali – Nomina, composizione e funzionamento)

1. È istituita l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, autorità pubblica indipendente incaricata di sorvegliare l'applicazione della presente legge al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
2. L'Autorità è organo collegiale costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti nominati dal Consiglio Grande e Generale, che presentino i requisiti di cui all'articolo 53. Il Consiglio Grande e Generale al momento della nomina del collegio individua il Presidente e il Vicepresidente. Per le deliberazioni assunte dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali è richiesta almeno la maggioranza dei voti del collegio.
3. Nelle ipotesi in cui l'Autorità sia impossibilitata a deliberare per legittimo impedimento di uno o più membri effettivi, questi vengono sostituiti dai membri supplenti secondo un criterio di rotazione definito nel regolamento di cui al comma 9. Il componente dell'Autorità Garante che abbia un legittimo impedimento deve motivare e giustificare personalmente l'impedimento all'Autorità, per iscritto o con dichiarazione resa e verbalizzata nel corso delle riunioni dell'Autorità.



4. I componenti durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per ulteriori due mandati. I membri supplenti possono essere eletti membri effettivi e viceversa: in questo caso i rispettivi periodi non vengono cumulati. Il loro mandato cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni volontarie o di provvedimento d'ufficio.
5. Un membro è rimosso solo in caso di colpa grave o se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni stabilite dagli articoli 53 e 54.
6. I membri dell'Autorità sono tenuti al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei loro compiti o nell'esercizio dei loro poteri, sia durante che dopo il mandato.
7. Sino al termine dell'esercizio finanziario 2021, l'Autorità si avvale, per le sole funzioni contabili, del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia.
8. L'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, pur non costituendo Unità Organizzativa della Pubblica Amministrazione, è dotata di una propria struttura gestita autonomamente dall'Autorità medesima. Il fabbisogno dell'Autorità è stabilito e variato secondo le norme generali in materia. Le funzioni organizzative delle risorse umane e materiali nonché le competenze in materia disciplinare, di gestione finanziaria ed amministrativa che la vigente normativa attribuisce al dirigente, sono esercitate dall'Autorità che può delegarle a uno o più componenti nel rispetto di quanto eventualmente disposto nel regolamento di cui al comma 9. Per gli atti amministrativo-contabili l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali può conferire delega ai componenti della propria struttura o a figura di cui al comma 10, debitamente incaricata.
9. L'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali definisce con regolamento, approvato almeno a maggioranza dei suoi membri sia effettivi che supplenti, il proprio funzionamento, anche ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 58. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.
10. L'Autorità può avvalersi dell'opera di consulenti, dalla stessa designati ed incaricati, per la trattazione di questioni sul piano tecnico o giuridico, comprese le attività di gestione delle singole pratiche, dall'istruttoria all'esecuzione delle deliberazioni dell'Autorità Garante. I rapporti con i consulenti sono regolamentati con contratti a tempo determinato di durata non superiore a un anno.
11. L'Autorità può avvalersi dell'opera di un comitato tecnico di esperti che può essere composto anche dai componenti supplenti, con competenze in specifici settori di interesse dell'Autorità medesima che provvede alla loro selezione e designazione. La direzione e il coordinamento del Comitato tecnico di esperti spetta all'Autorità. Il coordinamento di ciascuna attività specialistica può essere delegato dall'Autorità Garante a un suo componente effettivo, preferendo quello con la maggiore preparazione tecnica nella materia oggetto di analisi. La composizione, le modalità di funzionamento e di determinazione ed erogazione dei compensi sono stabilite con il regolamento di cui al comma 9.
12. Il personale dipendente dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ed i consulenti, compresi i componenti del comitato tecnico di esperti di cui al comma 11, sono tenuti al segreto d'ufficio, sia durante che dopo il mandato.
13. A partire dall'esercizio finanziario 2022, l'Autorità Garante dispone di un bilancio autonomo, redatto secondo i principi della contabilità privatistica, con autonomia di gestione secondo il disposto del regolamento interno di cui al comma 9. Il bilancio autonomo è volto a finanziare le spese correnti di funzionamento, escluse le spese per il personale assegnato e quelle relative ai compensi di cui al Capo I del Decreto Delegato 31 maggio 2019 n.90 e successive modifiche.
14. Dall'esercizio finanziario 2022, nel bilancio dello Stato è istituito, in capo al Dipartimento Funzione Pubblica, il capitolo 1-8-1415 "Fondo autonomo dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali" per il finanziamento del bilancio autonomo dell'Autorità Garante medesima. La dotazione annuale del fondo autonomo viene



stanziata sul capitolo 1-8-1415, tenuto conto della relazione dell'Autorità Garante di cui all'articolo 64.

15. Annualmente l'Autorità redige ed adotta il rendiconto della gestione del bilancio autonomo che è inviato alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica per il controllo ai sensi dell'articolo 109 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 e successive modifiche ed alla Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio per la trasmissione al Consiglio Grande e Generale per la sua approvazione, in allegato al Rendiconto Generale dello Stato ai sensi dell'articolo 58 della Legge n.30/1998.

16. A chiusura di ogni esercizio l'eventuale avanzo di amministrazione è trasferito sul bilancio dello Stato.

Art.53

(Onorabilità e professionalità dei componenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali)

1. I componenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali devono godere dei seguenti requisiti di onorabilità:

- a) non avere mai subito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanne definitive per misfatti rientranti tra i reati contro l'ordine pubblico, contro la fede pubblica o dei privati contro la pubblica amministrazione;
- b) non avere mai subito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanne definitive per misfatti di altra natura per i quali sia stata applicata la pena della prigionia per un tempo non inferiore a due anni non sospesa;

2. Il possesso dei requisiti di onorabilità deve sussistere anche con riferimento all'assenza di equivalenti condanne definitive applicate in giurisdizioni diverse da quella sammarinese.

3. Inoltre, i componenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali devono essere scelti tra esperti di comprovata esperienza e competenza in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche e dell'informatica.

Art.54

(Autonomia e indipendenza)

1. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali agisce in piena autonomia ed indipendenza nell'adempimento dei propri compiti e nell'esercizio dei propri poteri conformemente alla presente legge.

2. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali è dotata di risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per l'effettivo espletamento dei propri compiti e l'esercizio dei propri poteri.

3. Nell'adempimento dei rispettivi compiti e nell'esercizio dei rispettivi poteri previsti dalla presente legge, i membri dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali non subiscono pressioni esterne, né dirette, né indirette, e non sollecitano né accettano istruzioni da alcuno.

4. I membri dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali si astengono da qualunque azione incompatibile con le loro funzioni e per tutta la durata del mandato non possono esercitare nella Repubblica di San Marino, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.

5. All'Autorità Garante per la protezione dei dati personali si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Legge 5 settembre 2014 n.141.



Art.55

(Ufficio dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali)
[abrogato]

Art.56

(Principi applicabili)

1. Ai documenti prodotti o ricevuti dall'Autorità Garante della protezione dei dati personali si applica la normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla Legge 5 ottobre 2011 n. 160 e successive modificazioni e integrazioni.

Capo II

COMPETENZA, COMPITI E POTERI

Art. 57

(Competenza)

1. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali è competente a eseguire i compiti assegnati e a esercitare i poteri a essa conferiti a norma della presente legge nel territorio della Repubblica di San Marino.
2. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali non è competente per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
3. L'Autorità Garante coopera con le altre autorità di controllo interessate scambiando le informazioni utili e prestando assistenza reciproca al fine di attuare e applicare la presente legge. L'Autorità Garante si relaziona su questioni particolari con le altre autorità di controllo interessate al fine di ottenere il loro parere.

Art. 58

(Compiti)

1. Fatti salvi gli altri compiti indicati nella presente legge, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali:
 - a) sorveglia e assicura l'applicazione della presente legge;
 - b) promuove la cultura in materia di protezione dei dati personali in tutti gli ambiti e con qualsiasi iniziativa e attività anche nei confronti dei titolari e dei responsabili del trattamento, riguardo agli obblighi previsti dalla presente legge;
 - c) fornisce consulenza al Consiglio Grande e Generale, al Congresso di Stato e ad altri organismi e istituzioni in merito alle misure legislative e amministrative relative alla protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento;
 - d) su richiesta, fornisce informazioni all'interessato in merito all'esercizio dei propri diritti derivanti dalla presente legge e, se del caso, coopera a tal fine con le rispettive autorità di controllo di Stati esteri;
 - e) esamina i reclami e provvede sugli stessi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;
 - f) agevola le attività in materia di protezione dei dati personali, mettendo a disposizione degli utenti documenti e materiali utili su apposita area del sito web istituzionale;
 - g) collabora, anche tramite scambi di informazioni, con le rispettive autorità di controllo di Stati esteri;
 - h) svolge indagini sull'applicazione della presente legge, anche sulla base di informazioni ricevute da un'altra autorità pubblica;



- i) segue l'innovazione tecnologica, l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le prassi commerciali per i potenziali effetti sulla materia della protezione dei dati personali;
- l) adotta le clausole contrattuali tipo di cui all'articolo 29, comma 7, e all'articolo 47, comma 2, lettera d);
- m) redige e tiene un elenco in relazione al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 36, comma 4;
- n) offre consulenza sui trattamenti di cui all'articolo 37, comma 2;
- o) incoraggia l'elaborazione di codici di condotta ai sensi dell'articolo 41, comma 1, e fornisce un parere su tali codici di condotta e approva quelli che forniscono garanzie sufficienti, a norma dell'articolo 41, comma 3;
- p) incoraggia e controlla preventivamente l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati a norma dell'articolo 43, comma 1, e approva i criteri di certificazione a norma dell'articolo 43, comma 2;
- q) controlla la corretta applicazione delle certificazioni ai sensi dell'articolo 43;
- r) definisce e pubblica i criteri per l'accreditamento di un organismo per il controllo dei codici di condotta ai sensi dell'articolo 42 e di un organismo di certificazione di cui all'articolo 44, e ne effettua il relativo accreditamento;
- s) autorizza le clausole contrattuali e le altre disposizioni di cui all'articolo 47, comma 3;
- t) approva le norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 48;
- u) tiene registri interni delle violazioni della presente legge e delle misure adottate in conformità dell'articolo 59, comma 2;
- v) svolge qualsiasi altro compito legato alla protezione dei dati personali.

2. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali svolge i propri compiti senza spese nell'ipotesi di reclami. Sono previsti diritti di pratica ai sensi dell'articolo 46 della Legge n.160/2011 e successive modifiche che saranno definiti e aggiornati mediante ordinanza del Congresso di Stato.

3. Qualora le richieste siano manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il carattere ripetitivo, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha facoltà di addebitare un ulteriore diritto di pratica, anche in caso di reclami, oppure può rifiutarsi di soddisfare la richiesta. Incombe all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

Art.58-bis

(Ulteriori compiti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali)

1. Al fine di promuovere e garantire l'applicazione della presente legge, fatti salvi gli altri compiti indicati nella medesima, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, attraverso la propria struttura, pubblica sul proprio sito web, le linee guida e le raccomandazioni. Linee guida e raccomandazioni non sono vincolanti. In considerazione delle esigenze di semplificazione degli adempimenti a carico delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla pertinente normativa della Commissione Europea, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali adotta linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche ad esse dedicate promuovendo modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento.

2. Per questioni di particolare rilevanza generale, ove vi siano evidenti difficoltà di interpretazione oppure di applicazione della presente legge, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilascia pareri di propria iniziativa o su richiesta, al titolare del trattamento e/o al responsabile del trattamento e/o al responsabile della protezione



dei dati in ordine agli adempimenti previsti dalle disposizioni della vigente legge e più precisamente con riguardo:

- a) ai registri delle attività di trattamento;
- b) all'adeguatezza delle misure di sicurezza e alla procedura per la gestione della violazione dei dati;
- c) nei casi di realizzazione di nuovi prodotti e/o servizi alla conformità degli stessi ai principi di protezione dei dati "fin dalla progettazione" e "per l'impostazione predefinita";
- d) alla necessità nel singolo caso trattato di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e alle modalità di conduzione di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati;
- e) all'individuazione della base giuridica al trattamento;
- f) all'aggiornamento dei modelli per il consenso e all'aggiornamento delle informative;
- g) alla correttezza delle procedure interne per l'esercizio dei diritti degli interessati;
- h) alla conformità alle disposizioni di cui alla presente legge dei contratti esistenti con i terzi;
- i) alla tipologia e alla frequenza di un'appropriata formazione in materia di protezione dei dati e all'individuazione del personale nei confronti del quale, avendo accesso permanente o regolare ai dati, prevederla;
- l) a quesiti sulla base giuridica o altri elementi per il trasferimento dei dati fuori dal territorio nazionale;
- m) ai periodi di conservazione dei dati personali e alle procedure interne sulla conservazione;
- n) alla doverosità della nomina di un Responsabile per la protezione dei dati personali.

3. Le istanze dovranno essere presentate all'Autorità Garante mediante posta raccomandata con avviso di ricevuta, mediante il servizio elettronico di recapito certificato qualificato, oppure attraverso la procedura online dal sito web del Garante. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di consultazione l'Autorità comunicherà di non poter evadere la richiesta in quanto carente della condizione di particolare rilevanza generale prevista dal comma 2 oppure fornirà il parere. In questa seconda ipotesi il termine può essere prorogato al massimo per due mesi, tenuto conto della complessità del parere da fornire nonché nei casi di cui all'articolo 6, comma 3 della Legge n.160/2011 e successive modifiche. La proroga è soggetta a motivata giustificazione. L'Autorità Garante pubblicherà sul sito web di pertinenza i pareri rilasciati.

Art.59 **(Poteri)**

1. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha i seguenti poteri di indagine:

- a) ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento di fornirle ogni informazione di cui necessita per l'esecuzione dei suoi compiti;
- b) condurre indagini sotto forma di attività di revisione sulla protezione dei dati;
- c) notificare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento le presunte violazioni della presente legge;
- d) ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei suoi compiti; e
- e) ottenere accesso a tutti i locali del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, comprese banche di dati, archivi e tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati.



2. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha i seguenti poteri correttivi:

- a) rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni della presente legge;
- b) rivolgere ammonimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni della presente legge;
- c) ingiungere al titolare o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dell'interessato di esercitare i diritti a lui derivanti dalla presente legge;
- d) ingiungere al titolare o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni della presente legge, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine;
- e) ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all'interessato una violazione dei dati personali;
- f) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento;
- g) ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento a norma degli articoli 16, 17 e 18 e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e dell'articolo 19;
- h) ingiungere all'organismo di certificazione di revocare la certificazione rilasciata a norma degli articoli 43 e 44, nonché ingiungere all'organismo di certificazione di non rilasciare la certificazione, se i requisiti per la certificazione non sono o non sono più soddisfatti;
- i) infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al Titolo VIII della presente Parte, in aggiunta alle misure di cui al presente comma, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso; e
- l) ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un Paese estero o un'organizzazione internazionale.

3. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha i seguenti poteri autorizzativi e consultivi:

- a) fornire consulenza al titolare del trattamento, secondo la procedura di consultazione preventiva di cui all'articolo 37;
- b) rilasciare, di propria iniziativa o su richiesta, pareri destinati al Consiglio Grande e Generale, al Congresso di Stato, oppure ad altri organismi e istituzioni e al pubblico su questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
- c) rilasciare un parere sui progetti di codici di condotta e approvarli, ai sensi dell'articolo 41, comma 3;
- d) accreditare gli organismi di certificazione di cui all'articolo 43;
- e) approvare i criteri di certificazione conformemente agli articoli 43 e 44;
- f) adottare le clausole tipo di protezione dei dati di cui all'articolo 29, comma 7, e all'articolo 47, comma 2, lettera d);
- g) autorizzare le clausole contrattuali di cui all'articolo 47, comma 3, lettera a);
- h) autorizzare gli accordi amministrativi di cui all'articolo 47, comma 3, lettera b);
- i) approvare le norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 48;
- l) autorizzare l'istituzione di nuove banche dati dello Stato e degli Enti Pubblici, previo parere favorevole dell'organismo competente.

4. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha il potere di intentare un'azione o di agire in sede giudiziale o, ove del caso, stragiudiziale in caso di violazione della presente legge per far rispettare le disposizioni dello stesso.

Art.60



(Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)

1. Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 59, e per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali può richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche di dati.

Art.61

(Accertamenti)

1. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da agenti dei Corpi di Polizia sulla base di protocolli operativi da sottoscrivere tra l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e i medesimi Corpi di Polizia.

3. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

4. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile. Nel caso di mancanza di tale assenso, gli accertamenti devono essere autorizzati dall'Autorità Giudiziaria che, qualora l'indifferibilità dell'accertamento venga documentata, deve provvedere con decreto motivato senza ritardo dal ricevimento della richiesta dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

5. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti svolti con le modalità di cui al medesimo comma possono altresì riguardare reti di comunicazione accessibili al pubblico, potendosi procedere all'acquisizione di dati e informazioni on line. A tal fine, viene redatto apposito verbale in contraddittorio con le parti ove l'accertamento venga effettuato presso il titolare del trattamento.

Art.62

(Modalità)

1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito, ove necessario, da consulenti tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.

2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento.

3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo è assente o non è designato, alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare



o del responsabile o espressamente designate ai sensi dell'articolo 30. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.

4. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 60 e 61 possono essere trasmessi anche mediante servizi elettronici di recapito certificato qualificati.

Art.63

(Particolari accertamenti)

1. Per i trattamenti di dati personali di cui all'articolo 77 gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.

3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il componente designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza in ordine a notizie che devono rimanere segrete. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

4. Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

5. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile, amministrativa e penale.

Art.64

(Relazioni di attività)

1. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali elabora una relazione annuale sulla propria attività e sullo stato di attuazione della presente legge, in cui può figurare un elenco delle tipologie di violazioni notificate e di misure adottate a norma della presente legge. Oltre alla parte consuntiva la relazione dovrà contenere anche una parte programmatica e previsionale mirante ad illustrare gli obiettivi nel breve e nel medio termine, anche ai fini della determinazione della dotazione annuale del fondo autonomo di cui all'articolo 52. La relazione è trasmessa alla Reggenza, al Consiglio Grande e Generale e al Congresso di Stato entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Essa è messa a disposizione del pubblico.

TITOLO VII

TUTELA DELL'INTERESSATO

Art.65

(Rimedi)



1. I rimedi per consentire all'interessato l'esercizio dei propri diritti sono costituiti da una tutela amministrativa e da una tutela giurisdizionale secondo quanto previsto negli articoli seguenti.
2. L'interessato esercita la tutela amministrativa mediante reclami e segnalazioni all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
3. La tutela giurisdizionale in materia di protezione dei dati personali è disciplinata dall'articolo 70.

Art.66 *(Reclamo)*

1. L'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi la presente legge ha il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali se la presunta violazione si è verificata nella Repubblica di San Marino.
2. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto.
3. Al reclamo, sottoscritto dall'interessato o, su suo mandato, dal difensore o da un organismo, un'organizzazione o un'associazione attivo nel settore della protezione dei dati personali, va allegata eventuale documentazione utile ai fini della sua valutazione.
4. Il reclamo va presentato all'Autorità Garante mediante posta raccomandata con avviso di ricevuta, mediante il servizio elettronico di recapito certificato qualificato, oppure attraverso la procedura online dal sito web del Garante.
5. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali predispone il modello utilizzabile per i reclami, da pubblicarsi nel proprio sito istituzionale; con proprio regolamento disciplina inoltre il procedimento relativo all'esame dei reclami, nonché modalità semplificate per la trattazione di reclami che abbiano ad oggetto la violazione degli articoli da 15 a 22.

Art.67 *(Decisione del reclamo)*

1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, anche prima della definizione del procedimento può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 59.
2. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 70.
3. Esaurita l'istruttoria, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali decide con proprio provvedimento motivato nel termine di 90 giorni dal ricevimento del reclamo. Il termine è prorogabile al massimo per due mesi, tenuto conto della complessità del reclamo nonché nei casi di cui all'articolo 6, comma 3 della Legge n.160/2011. La proroga è soggetta a motivata giustificazione.
4. Il reclamo è dichiarato inammissibile qualora il reclamante abbia proposto ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

Art.68 *(Segnalazione)*

1. Chiunque può far pervenire all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali una segnalazione se ritiene sussistano violazioni alla presente legge.



2. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali provvede sulla segnalazione con proprio provvedimento.

Art.69
[abrogato]

Art.70
(Tutela giurisdizionale)

1. Le controversie che riguardano l'applicazione della presente legge, ivi comprese quelle aventi ad oggetto i provvedimenti sanzionatori emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo che decide sempre con il rito di cui al Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche. Sono ammissibili tutte le prove previste dalla procedura civile, che devono essere indicate nel ricorso ovvero nella memoria di costituzione. Il Giudice decide sull'ammissione con decreto dopo la scadenza del termine per la costituzione, nel rispetto del contraddittorio. Si applicano le disposizioni della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili. Il termine per l'udienza di discussione decorre dopo l'assunzione delle prove ammesse.
2. Ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali che la riguarda.
3. Ciascun interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale qualora l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali non tratti una segnalazione o un reclamo.
4. Fatto salvo il diritto di presentare un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma della presente legge siano stati violati a seguito di un trattamento da parte di un titolare o di un responsabile che ha uno stabilimento nella Repubblica di San Marino.
5. I termini perentori per proporre ricorso giurisdizionale al Giudice Amministrativo avverso i provvedimenti sanzionatori emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali sono di trenta giorni oppure, qualora il ricorrente risieda all'estero, di sessanta giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art.70-bis
(Rappresentanza in giudizio)

1. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali è rappresentata in giudizio dall'Avvocatura dello Stato.
2. Nei casi di conflitto di interesse, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, sentita l'Avvocatura dello Stato, può stare in giudizio tramite avvocati del libero Foro.
3. Le modalità tecniche per l'individuazione dell'avvocato del libero Foro sono definite nel regolamento di cui all'articolo 52.
4. Le spese legali sostenute nel caso di nomina da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali di un avvocato del libero Foro sono imputate nel bilancio autonomo dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 71
(Diritto al risarcimento e responsabilità)



1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione della presente legge ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.
2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi la presente legge. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi della presente legge specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.
3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del comma 2, se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
4. Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi dei commi 2 e 3, responsabili dell'eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.
5. Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato, conformemente al comma 4, l'intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui al comma 2.
6. Le azioni di risarcimento del danno sono promosse, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, dinanzi al Giudice Amministrativo il quale può adottare i provvedimenti cautelari previsti dalla procedura civile e dalla presente legge.

Art.71-bis

(Inibizione in via cautelare)

1. Il ricorrente può chiedere al Giudice Amministrativo che sia disposta diffida al fine di inibire in via cautelare la continuazione della condotta che ha determinato la violazione del diritto di cui gode a norma della presente legge e che il rispetto di tale diffida sia sanzionato dall'imposizione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata.
2. L'Autorità Giudiziaria, assunte sommarie informazioni e, ove lo ritenga opportuno, sentita la parte contro cui l'azione è proposta, qualora ravvisi l'esistenza di gravi motivi, provvede con urgenza. Quando la convocazione della controparte possa pregiudicare l'attuazione del provvedimento richiesto, l'Autorità Giudiziaria provvede con decreto motivato e fissa udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni.
3. L'Autorità Giudiziaria può imporre al ricorrente di prestare una cauzione commisurata alla gravità del provvedimento richiesto e alle proprie condizioni economiche.
4. L'Autorità Giudiziaria, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti ai fini del provvedimento richiesto e provvede con decreto all'accoglimento o al rigetto dell'istanza.



5. Il decreto di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

6. Se adottato prima dell'introduzione del giudizio di merito, il provvedimento di cui al primo comma diviene inefficace se l'azione non viene avviata nel termine di dieci giorni dalla notifica dello stesso. Il Giudice, con la sentenza che definisce il giudizio di merito, decide sulla conferma dell'inibitoria cautelare.

TITOLO VIII SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Art.72

(Violazioni commesse dal titolare del trattamento e dal responsabile del trattamento)

1. La violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative fino a euro cinque milioni (euro 5.000.000,00), o per le imprese, fino al 2 % del fatturato totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:

- a) gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli articoli 7, 11, da 24 a 40, 43 e 44;
- b) gli obblighi dell'organismo di certificazione a norma degli articoli 43 e 44;
- c) gli obblighi dell'organismo di controllo a norma dell'articolo 42.

2. La violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a euro dieci milioni (euro 10.000.000,00), o per le imprese, fino al 4 % del fatturato totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:

- a) i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 4, 5, 6, e 8;
- b) i diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22;
- c) i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un Paese estero o un'organizzazione internazionale a norma del Titolo V della presente Parte;
- d) l'inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 59, comma 2, o il negato accesso in violazione dell'articolo 59, comma 1.

3. Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni della presente legge, l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non può superare l'importo specificato per la violazione più grave.

4. Le disposizioni del presente articolo possono essere modificate con decreto delegato.

Art.73

(Procedimento di applicazione)

1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo è l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 128, comma 9 in relazione ai procedimenti di accertamento di violazioni alla presente legge avviati a partire dal 10 agosto 2021 fino al 30 giugno 2022, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, verificata la sussistenza di una delle violazioni di cui all'articolo 72, assegna al destinatario del procedimento un congruo termine, che può avere una durata massima di sei mesi, al fine di consentire allo stesso di conformare i trattamenti alle disposizioni della presente legge. Il provvedimento con il quale si assegna il predetto



termine di adeguamento indica, altresì, gli interventi da attuare al fine di conformarsi alle prescrizioni della presente legge. Entro tale periodo il destinatario della richiesta dovrà dimostrare di aver eseguito gli adempimenti necessari e documentare la conformità alle disposizioni della presente legge ai fini del superamento della violazione contestata.

3. Decorso il termine prefissato di cui al comma 2, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali:

- a) qualora ravvisi il superamento della violazione contestata, pone termine al procedimento mediante l'adozione di un atto espresso e non applica alcuna sanzione;
- b) qualora ritenga che gli adempimenti posti in essere dal destinatario non siano sufficienti al superamento della violazione ovvero il destinatario non abbia posto in essere alcun comportamento atto a superare la violazione nel termine prescritto, procede all'irrogazione della sanzione.

4. La procedura di cui ai commi 2 e 3 non si applica alle violazioni connotate da eccezionale gravità in ragione del grado di responsabilità del titolare e/o delle categorie dei dati interessati e per le quali sussista il concreto pericolo di reiterazione, tenuto conto anche dei seguenti elementi:

- a) la durata della violazione;
- b) le dimensioni del soggetto che ha commesso la violazione;
- c) i casi di già avvenuta reiterazione della violazione;
- d) il numero dei soggetti interessati coinvolti dalla violazione e la tipologia di dati oggetto della violazione nonché i possibili riflessi, anche potenziali, su altri interessati o in generale sulla reputazione nazionale in ordine alla capacità di protezione dei dati personali.

In relazione a tali violazioni, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali procede direttamente ed immediatamente all'adozione degli opportuni provvedimenti sanzionatori ed inibitori.

5. Tenuto conto di quanto disposto dai commi precedenti, le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta alle misure di cui all'articolo 59, comma 2, o in luogo di tali misure. Al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l'ammontare della stessa in ogni singolo caso, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali tiene debito conto dei seguenti elementi:

- a) la natura, la gravità e la durata della violazione tenendo in considerazione la natura, l'oggetto o la finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito;
- b) il carattere doloso o colposo della violazione;
- c) le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati;
- d) il grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli articoli 27 e 33;
- e) eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento;
- f) il grado di cooperazione con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi;
- g) le categorie di dati personali interessate dalla violazione;
- h) la maniera in cui l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazione;



- i) qualora siano stati precedentemente disposti provvedimenti di cui all'articolo 59, comma 2, nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in questione relativamente allo stesso oggetto, il rispetto di tali provvedimenti;
- l) l'adesione ai codici di condotta approvati ai sensi dell'articolo 41 o ai meccanismi di certificazione approvati ai sensi dell'articolo 43;
- m) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della violazione.

6. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte siano in ogni caso effettive e proporzionate. È ammessa la facoltà di oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68 mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata, salvo il caso di recidiva. È recidivo chi, nei cinque anni precedenti la violazione contestata, risulti aver commesso la medesima violazione.

6 bis. Le sanzioni sono incassate sull'apposito capitolo del Bilancio dello Stato.

PARTE II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I TRATTAMENTI NECESSARI PER ADEMPIERE A UN OBBLIGO LEGALE O PER L'ESECUZIONE DI UN COMPITO DI INTERESSE PUBBLICO O CONNESSO ALL'ESERCIZIO DI PUBBLICI POTERI

TITOLO I

DISPOSIZIONI SULLA BASE GIURIDICA

Art.74

(Base giuridica)

1. Le disposizioni contenute nella presente parte sono stabilite al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettere c) ed e).

2. Inoltre sono dettate norme che limitano la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22, al fine salvaguardare l'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari.

3. Al trattamento effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) della presente legge, non si applica il diritto di cui agli articoli 17 e 20 della presente legge.

TITOLO II

TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO

Art.75

(Notizie o immagini relative a minori)

1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore coinvolto, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari.

2. La violazione del divieto di cui al presente articolo è punita ai sensi dell'articolo 192 bis del codice penale.

Art.76

(Sentenze e provvedimenti giurisdizionali penali, civili e amministrativi)



1. Le copie delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali relativi a soggetti minori di età devono essere rese anonime, da parte della cancelleria competente, mediante l'utilizzo di tecniche manuali o informatiche di anonimizzazione dei dati personali e di qualsiasi identificativo dell'interessato.

2. In tutti gli altri casi, i dati personali e qualsiasi dato identificativo possono essere anonimizzati solo previa autorizzazione del Magistrato competente che potrà valutare la richiesta della parte interessata, da depositarsi presso la Cancelleria competente durante il corso del giudizio e comunque prima dell'emissione della sentenza di primo grado. Per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la richiesta di cui al periodo precedente deve essere presentata prima dell'emissione della relativa sentenza.

3. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano ove le copie siano richieste a fini processuali o dalla Pubblica Amministrazione per finalità d'ufficio.

4. Le copie delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali possono essere raccolte su sistemi informativi in forma integrale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 la raccolta su sistemi informativi è consentita a condizione che nei provvedimenti giurisdizionali siano resi anonimi i dati delle parti e che dal tenore dell'intero contenuto le persone fisiche non siano identificabili. La consultazione delle copie delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali di cui al precedente periodo è consentita esclusivamente agli iscritti all'Albo Professionale Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché a coloro che manifestino concrete ragioni di studio, ricerca e/o professionali, che verranno valutate, caso per caso, dai responsabili dei sistemi informativi fermo restando l'obbligo in capo a tutti i soggetti ai quali sia consentita la consultazione delle sentenze su sistemi informativi, di rispettare le disposizioni e i principi di cui alla presente legge in relazione al trattamento dei dati personali in esse contenuti.

I sistemi informativi devono essere dotati di misure tecniche adeguate per garantire un livello di sicurezza idoneo al rischio e assicurare costantemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità dei contenuti ivi pubblicati.

5. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, non è mai consentita la diffusione di copie di sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, se non previa anonimizzazione dei dati personali e di qualunque identificativo degli interessati coinvolti.

76-bis

[abrogato]

TITOLO III

DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO

Art.77

(Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o di difesa)

1. Ai trattamenti relativi a dati personali coperti da segreto di Stato ovvero sui dati coperti da segreto di Stato, le disposizioni della presente legge si applicano limitatamente a quanto previsto dall'articolo 63.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni della presente legge si applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1.



3. Con apposito decreto delegato sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile o espressamente designate ai sensi dell'articolo 30, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione.

TITOLO IV TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO

Art.78

(Trattamenti di dati personali in ambito sanitario)

1. Gli enti e gli organismi, anche privati, facenti parte del sistema sanitario della Repubblica di San Marino trattano i dati personali ed in particolare i dati relativi alla salute solo sulla base della presente legge.
2. Al trattamento dei dati personali effettuato per finalità di tutela della salute e incolumità fisica dell'interessato o di terzi o della collettività non si applica il diritto di cui agli articoli 17 e 20 della presente legge.

Art.79

(Trasparenza del trattamento dei dati personali da parte degli enti e organismi facenti parte del sistema sanitario della Repubblica di San Marino)

1. Gli enti e gli organismi, anche privati, facenti parte del sistema sanitario della Repubblica di San Marino trattano i dati personali ed in particolare i dati relativi alla salute e forniscono preventivamente agli interessati le informazioni previste agli articoli 13 e 14, evidenziando analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in particolare nel caso in cui i trattamenti:
 - a) riguardano dati genetici;
 - b) sono effettuati per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità alle norme vigenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;
 - c) si avvalgono di sistemi automatizzati di trattamento dei dati, anche nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
 - d) sono effettuati per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.

Art.80

(Liceità del trattamento dei dati personali da parte degli enti e organismi sanitari)

1. Gli enti e gli organismi, anche privati, facenti parte del sistema sanitario della Repubblica di San Marino trattano i dati personali ed in particolare i dati relativi alla salute per le finalità istituzionali, anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico, con il consenso esplicito dell'interessato se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una o più finalità specifiche di tutela della sua salute o incolumità fisica.
2. I dati personali ed in particolare i dati di salute sono trattati anche senza il consenso nel caso in cui:



- a) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato che si trova nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso o è necessario per tutelare un interesse vitale di un terzo o della collettività;
- b) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria, dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base delle norme vigenti che prevedano misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;
- c) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, ed il trattamento è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
- d) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base delle norme della Repubblica.

Art.81

(Misure per il rispetto dei diritti degli interessati)

1. Gli enti e gli organismi, anche privati, facenti parte del sistema sanitario della Repubblica di San Marino adottano misure adeguate per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, fermo restando quanto ulteriormente previsto dalle leggi vigenti in materia di organizzazione dei servizi sanitari e dei rispettivi requisiti strutturali ed organizzativi.
2. Le misure di cui al comma 1, adottate dopo una specifica valutazione dei rischi oggetto di periodica e documentata rivalutazione, comprendono anche:
 - a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
 - b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere, di altri meccanismi o soluzioni capaci di assicurare la riservatezza nei colloqui tra operatore della struttura sanitaria e paziente e prevenire l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
 - c) cautele volte ad assicurare che le prestazioni sanitarie, compresa l'eventuale documentazione di anamnesi non siano erogate in situazioni di promiscuità che possano derivare dalle modalità o dai locali prescelti;
 - d) quanto necessario ad assicurare che, in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati, sia garantito il rispetto della dignità dell'interessato.

Art.82

(La comunicazione dei dati personali)

1. Gli enti e organismi anche privati facenti parte del sistema sanitario della Repubblica di San Marino adottano le misure necessarie ad assicurare che:



- a) i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere comunicati agli interessati ed ai loro delegati soltanto da parte di personale sanitario appositamente delegato;
- b) possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;
- c) siano adottate modalità adeguate per far conoscere a terzi legittimati, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, la presenza e dislocazione presso tali strutture degli interessati, rispettandone l'eventuale contraria volontà;
- d) il personale e i collaboratori che trattano dati personali siano sottoposti a formazione obbligatoria e continua, finalizzata a prevenire nei confronti di estranei, in particolare, un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o strutture o indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute.

Art.83

(Documentazione)

1. Nei casi in cui enti e organismi anche privati facenti parte del sistema sanitario della Repubblica di San Marino redigano e conservino una cartella clinica o altra documentazione sanitaria, sono adottati opportuni accorgimenti per distinguere i dati relativi al paziente da quelli che possono riguardare altri interessati.
2. Eventuali richieste di accesso sono evase alla luce di quanto disposto dall'articolo 30 della Legge 5 ottobre 2011 n.160 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO V

ALTRI TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO O DI INTERESSE PUBBLICO

Capo I

ASSICURAZIONI

Art.84

(Sinistri)

1. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati nella Repubblica di San Marino, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.

Capo II

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Art.85

(Categorie particolari di dati personali)



1. Si considerano di interesse pubblico rilevante, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera g), le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.

Art.86

(Trattamento di dati relativi a studenti)

1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 8 e 10, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

2. Resta fermo il diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.

PARTE III

DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICHE SITUAZIONI DI TRATTAMENTO

TITOLO I

GIORNALISMO, LIBERTÀ DI INFORMAZIONE E DI ESPRESSIONE

Art.87

(Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:

- a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
- b) effettuato dai soggetti iscritti nel registro tenuto dalla Consulta per l'Informazione di cui all'articolo 5 della Legge 5 dicembre 2014 n. 211 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione accademica, artistica e letteraria.

Art.88

(Disposizioni applicabili)

1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 87, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 8 e 10 della presente legge anche senza il consenso dell'interessato, purché nel rispetto di quanto previsto dal codice di condotta di cui all'articolo 90.

2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 87 non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9 e dal Titolo V della Parte I, relative al trasferimento dei dati all'estero.

3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 87 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1 e all'articolo 5, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.



Art.89

(Segreto professionale)

1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera g) restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

Art.90

(Codice di condotta relativo ad attività giornalistiche)

1. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali promuove ai sensi dell'articolo 41 l'adozione da parte della Consulta per l'Informazione, di cui all'articolo 5 della Legge n.211/2014 e successive modifiche ed integrazioni, di un codice di condotta relativo al trattamento dei dati di cui all'articolo 87, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli relativi alla salute e alla vita o all'orientamento sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate per le informative di cui agli articoli 13 e 14.

2. L'adozione del codice di condotta deve avvenire entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'adozione del codice di condotta, ovvero successivamente, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in cooperazione con la Consulta per l'Informazione prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che la Consulta è tenuta a recepire.

4. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di condotta che non sono adottati dalla Consulta entro sei mesi dalla proposta dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, sono adottati in via sostitutiva dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e sono efficaci sino a quando quest'ultima e la Consulta per l'Informazione non abbiano determinato una diversa disciplina, secondo la procedura di cooperazione di cui al comma 2.

5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di condotta, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali può vietare il trattamento.

TITOLO II

ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Capo I

ACCESSO

Art.91

(Accesso a documenti amministrativi)

1. I presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla Legge 5 ottobre 2011 n.160 e successive modificazioni, anche per ciò che concerne le categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e reati, nonché le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.

2. In linea con quanto stabilito dall'articolo 5 della Legge 5 ottobre 2011 n.159 e dall'articolo 19 della Legge 5 ottobre 2011 n.160, i dati acquisiti da unità organizzative (UO) della Pubblica Amministrazione, da articolazioni organizzative di Aziende Autonome di Stato e di Enti Pubblici e da gestori di pubblici servizi nell'esercizio delle



proprie funzioni, sono lecitamente trattabili per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, da qualsiasi altra UO ed articolazione organizzativa del Settore Pubblico Allargato nonché gestore di pubblico servizio, senza necessità di consenso da parte dell'interessato.

3. E' fatto, comunque, salvo per i gestori di pubblici servizi quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera d) della Legge n.159/2011.

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche ai dati personali raccolti e conservati nel Casellario Giudiziario.

5. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai dati di cui all'articolo 8, comma 1.

Capo II REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI

Art.92 *(Utilizzazione di dati pubblici)*

1. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali promuove la sottoscrizione di un codice di condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da più archivi.

2. Agli effetti dell'applicazione della presente legge, i dati personali diversi dalle categorie particolari di dati personali o dei dati personali relativi a condanne penali e reati, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione.

3. L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale.

4. A richiesta dell'interessato, l'ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.

TITOLO III TRATTAMENTI NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Capo I PROFILI GENERALI

Art.93 *(Misure di garanzia in materia di lavoro)*

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b) l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali può adottare misure e accorgimenti, anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, al fine di individuare garanzie specifiche per i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito dei rapporti di lavoro. Tali misure devono includere misure appropriate e specifiche a salvaguardia delle dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per



quanto riguarda le finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, per finalità di cessazione del rapporto di lavoro, nonché la trasparenza del trattamento, il trasferimento dei dati personali nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività comune e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro.

Art.94

(Codice di condotta)

1. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali promuove l'adozione di un codice di condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del rapporto di lavoro per le finalità di cui all'articolo 93, prevedendo anche specifiche modalità per le informazioni da rendere all'interessato.

Art.95

(Informazioni in caso di ricezione di curriculum)

1. Le informazioni di cui all'articolo 13 e il consenso al trattamento non sono dovuti in caso di ricezione di curriculum vitae spontaneamente trasmesso dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Le informazioni vengono comunque fornite al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum.

Capo II

TRATTAMENTO DI DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO

Art.96

(Raccolta di dati e pertinenza)

1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14 della Legge 19 settembre 1989 n.95 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Al momento della assunzione il datore di lavoro rende all'interessato l'informativa così come disposto dalla presente legge.

Art.97

(Rapporto di lavoro domestico)

1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale.
2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.

TITOLO IV

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO A FINI DI ARCHIVIAZIONE NEL PUBBLICO INTERESSE, DI RICERCA SCIENTIFICA O STORICA O A FINI STATISTICI

Capo I

PRINCIPI GENERALI



Art.98

(Ambito applicativo)

1. Il presente Titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
2. Salvo quanto previsto dal presente Titolo, il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, volte ad assicurare che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non consenta o non consenta più di identificare l'interessato, tali finalità devono essere conseguite in tal modo.
3. Si applicano le norme di cui alla Legge 11 maggio 2012 n.50.

Art.99

(Durata del trattamento)

1. Il trattamento di dati personali ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
2. A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.

Art.100

(Dati relativi ad attività di studio e ricerca)

1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi compresi gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione delle categorie particolari di dati personali e di dati personali relativi a condanne penali e reati.
2. Resta fermo il diritto dell'interessato di rettifica, cancellazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17 e 21.
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della Legge 5 ottobre 2011 n.160 e successive modifiche.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.
5. I diritti di cui al comma 2 si esercitano con le modalità previste dai Codici di Condotta.

Capo II

TRATTAMENTO A FINI DI ARCHIVIAZIONE NEL PUBBLICO INTERESSE O DI RICERCA STORICA

Art.101

(Modalità di trattamento)



1. I dati personali raccolti a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati per altre finalità nel rispetto dell'articolo 4 della presente legge.
2. I documenti contenenti dati personali, trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.

Art.102

(Codice di condotta)

1. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali promuove ai sensi dell'articolo 41 la sottoscrizione di un codice di condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica.
2. Il codice di condotta di cui al comma 1 individua, in particolare:
 - a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti, da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni della presente legge applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica;
 - b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse è informato dall'utente della prevista diffusione di dati;
 - c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, anche in riferimento all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.

Art.103

(Consultazione di documenti conservati in archivi)

1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi facenti parte del patrimonio documentario ed archivistico della Repubblica è disciplinata dalla Legge 11 maggio 2012 n.50.

Capo III

TRATTAMENTO A FINI STATISTICI O DI RICERCA SCIENTIFICA

Art.104

(Ambito applicativo e dati identificativi per fini statistici o scientifici)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per fini statistici o, in quanto compatibili, per fini di ricerca scientifica.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal



titolare o da altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.

Art.105

(Modalità di trattamento)

1. I dati personali trattati a fini statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. I fini statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui agli articoli 13 e 14, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 106 comma 2, lettera b).
3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per fini statistici o scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi, l'informativa all'interessato è dovuta solo quando essa richiede uno sforzo proporzionato rispetto al diritto tutelato, previa adozione delle idonee forme di pubblicità individuate dai codici di cui all'articolo 106.

Art.106

(Codici di condotta)

1. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali promuove ai sensi dell'articolo 41 la sottoscrizione di uno o più codici di condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per fini statistici o scientifici.
2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati:
 - a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti siano effettuati per idonei ed effettivi fini statistici o scientifici;
 - b) per quanto non previsto dalla presente legge, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato;
 - c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
 - d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni che permettono di prescindere dal consenso dell'interessato;
 - e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento delle categorie particolari di dati personali;
 - f) i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21, possono essere limitati;
 - g) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile o espressamente designate ai sensi dell'articolo 30;
 - h) le misure da adottare per favorire il rispetto del principio di minimizzazione e delle misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 33, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono



autorizzate o designate e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito dell'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica e all'interscambio di dati per fini statistici o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero;

- i) l'impegno al rispetto di regole di condotta delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, che non sono tenute in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.

Art.107

(Trattamento di categorie particolari di dati personali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previsti dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di categorie particolari di dati personali, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dal codice di cui all'articolo 106.

Art.108

(Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)

1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è effettuata in base a norme di legge in conformità all'articolo 8, comma 2, lettera j), della presente legge, ed è condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto ai sensi degli articoli 36 e 37 della presente legge. Il consenso non è inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato; il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del Comitato Etico per la Ricerca e la Sperimentazione (CERS) di cui alla Legge 29 gennaio 2010 n.34 e relativo Decreto Delegato 17 gennaio 2011 n.2, ed è autorizzato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o sottoposto alla sua preventiva consultazione ai sensi dell'articolo 37 della presente legge.
2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 16 della presente legge nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.

Art.109

(Riutilizzo dei dati a fini di ricerca scientifica o a fini statistici)

1. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali può autorizzare il riutilizzo dei dati, compresi quelli dei trattamenti relativi a particolari categorie di dati personali, ad esclusione di quelli genetici, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici da parte di soggetti che svolgano principalmente tali attività quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca, a condizione che siano adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, tra le quali forme preventive di minimizzazione e di pseudonimizzazione dei dati.



2. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell'ambito del riutilizzo dei dati, anche sotto il profilo della loro sicurezza.

PARTE IV COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Art.110 *(Servizi interessati)*

1. Le disposizioni della presente Parte IV si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione.

Art.111 *(Informazioni raccolte nei riguardi del contraente o dell'utente)*

1. L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato ai sensi degli articoli 13 e 14. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso alle informazioni già archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio. Ai fini della determinazione delle modalità semplificate di cui al primo periodo, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali tiene anche conto delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l'utilizzo di metodologie che assicurino l'effettiva consapevolezza del contraente o dell'utente.

2. Ai fini dell'espressione del consenso di cui al comma 1, possono essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente o l'utente.

3. Salvo quanto previsto dal comma 1, è vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.

Art.112 *(Dati relativi al traffico)*

1. I dati relativi al traffico riguardanti contraenti ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.



2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per il contraente, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione, in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se il contraente o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato preliminarmente il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento.

4. Nel fornire l'informativa di cui agli articoli 13 e 14 il fornitore del servizio informa il contraente o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.

5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente ai responsabili del trattamento che operano sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.

Art.113

(Fatturazione dettagliata)

1. Il contraente ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.

2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.

3. Nella documentazione inviata al contraente relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla fatturazione.

4. Nella fatturazione al contraente non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, il contraente può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.

5. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, accertata l'effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.

Art.114

(Identificazione della linea)



1. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. Il contraente chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.
2. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti.
3. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o contraente chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi esteri. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.

Art.115

(Dati relativi alla ubicazione)

1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o ai contraenti di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o il contraente ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e i contraenti sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e il contraente che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice, l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore



aggiunto e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.

Art.116

(Chiamate di disturbo e di emergenza)

1. Il contraente che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dal contraente specifica le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e, nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica, è inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati al contraente che dichiara di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti dei contraenti e può richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei del contraente o dell'utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza.

Art.117

(Trasferimento automatico della chiamata)

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun contraente, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.

Art.118

(Elenchi di contraenti)

1. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali individua con proprio provvedimento le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le finalità di cui agli articoli 17, comma 1, lettera c) e 21, comma 2, in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.

Art.119

(Comunicazioni indesiderate)



1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 5 e 6 nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 118, il trattamento dei dati di cui al medesimo articolo 118 comma 1, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all'articolo 118, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni.
5. Il registro di cui al comma 4 è istituito con Decreto Delegato secondo i seguenti criteri e principi generali:
 - a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;
 - b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto della normativa dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Congresso di Stato, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;
 - c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;
 - d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;
 - e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;
 - f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;
 - g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 5 e 6.



6. La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 4 e sul trattamento dei dati sono attribuiti all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

7. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

8. È vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino l'articolo 28 della Legge 29 maggio 2013 n.58.

9. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali può, provvedendo ai sensi dell'articolo 59, altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono state inviate le comunicazioni.

Art.120

(Informazioni a contraenti e utenti)

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad informare il contraente e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.

2. Il contraente è tenuto ad informare l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede del contraente medesimo.

3. L'utente è tenuto ad informare l'altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.

Art.121

(Conservazione di dati di traffico per altre finalità)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 112, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione.

2. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni.

3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato dell'Autorità Giudiziaria anche su istanza del difensore dell'imputato,



della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito.

4. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali può ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi.

5. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l'ordine previsto dal comma 4 deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all'autorità richiedente l'assicurazione dell'adempimento. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all'ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall'autorità. In caso di violazione dell'obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell'articolo 377 del codice penale.

6. I provvedimenti adottati dall'Autorità Garante ai sensi del comma 4 sono comunicati, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario e all'Autorità Giudiziaria che, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia.

7. Il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché ad indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1.

Art.122

(Procedure istituite dai fornitori)

1. I fornitori sono tenuti ad istituire procedure interne per rispondere alle richieste effettuate in conformità alle disposizioni che prevedono forme di accesso a dati personali degli utenti.

2. A richiesta, i fornitori sono tenuti a fornire all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per i profili di competenza, informazioni sulle procedure di cui al comma 1, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali adottati e sulle risposte date.

Art.123

(Sicurezza del trattamento)

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 33, ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad adottare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1), lettera f), anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente.



3. I soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica sono tenuti a garantire che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.

4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 sono tenuti a garantire la protezione dei dati relativi al traffico e all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonché sono tenuti a garantire l'attuazione di una politica di sicurezza.

5. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad adottare tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni.

Art.124

(Informazioni a contraenti e utenti)

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad informare gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare a norma dell'articolo 123, commi 2, 3 e 5, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoghe informazioni sono rese all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art.125

(Modifiche alle disposizioni della presente Parte)

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte possono essere modificate con decreto delegato.

PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

Art.126

(Remunerazione dell'Autorità Garante e copertura finanziaria)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante istituzione di appositi capitoli nel bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 2019.

2. I compensi e i gettoni di presenza per i membri dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali sono determinati con apposito decreto delegato.

Art.127

(Disposizioni in merito alle banche dati dello Stato e degli Enti Pubblici)

1. Le banche dati attualmente attive dello Stato e degli Enti Pubblici, istituite ed autorizzate con il Decreto 13 marzo 1984 n.27, il Decreto 3 giugno 1986 n.67, il Decreto 4 agosto 2017 n.92, sono confermate.

Art.128

(Norme finali e abrogazioni)



1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge ed in particolare:
 - a) la Legge 23 maggio 1995 n.70;
 - b) l'articolo 41 della Legge 5 dicembre 2011 n.188.
2. E' soppressa la lettera d) dell'articolo 37, comma 1 della Legge n.188/2011 e successive modifiche.
3. Il riferimento all'Autorità di Garanzia dell'Utenza di cui all'articolo 25, comma 4, lettera b) della Legge n.188/2011 e successive modifiche deve intendersi riferito all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali di cui alla presente legge.
4. Nell'ambito del Settore Pubblico Allargato, le figure del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento dei dati, di cui al Titolo IV della presente legge, sono individuate con delibera del Congresso di Stato.
5. [abrogato]
6. [abrogato]
7. Tenuto conto dei necessari adeguamenti, organizzativi, amministrativi e logistici connessi all'avvio delle attività dell'UO Ufficio RPD, nonché alla gestione dei contratti di incarico per l'esercizio delle funzioni di Responsabile della Protezione dei Dati presso le Aziende Autonome di Stato e gli Enti del Settore Pubblico Allargato, l'efficacia delle norme di cui ai superiori commi 5, 6 e 7 è subordinata all'adozione di direttiva del Congresso di Stato che stabilisca le tempistiche dell'attivazione della nuova UO e delle nuove funzioni previste. Tale direttiva stabilisce, inoltre, l'entità delle somme che le Aziende Autonome di Stato e gli Enti del Settore Pubblico Allargato sono tenuti annualmente a corrispondere alla Pubblica Amministrazione quale contribuzione alle spese di funzionamento della UO.
8. L'Ufficio dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 55 è soppresso a decorrere dalla data individuata con direttiva del Congresso di Stato.
9. Il termine di adeguamento di cui al comma 2 dell'articolo 73 non potrà essere inferiore alla data del:
 - 30 giugno 2022 con riferimento ai procedimenti di accertamento di violazioni alla presente legge avviati a partire dal 1° agosto 2021 fino al 31 dicembre 2021.
 - 31 dicembre 2022 con riferimento ai procedimenti di accertamento di violazioni alla presente legge avviati a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022.
10. Gli articoli 3 e 4 del Decreto Delegato 31 maggio 2019 n.90 sono abrogati.

Art.129

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.



ALTRE NORME

DECRETO DELEGATO 31 maggio 2019 n.90

DETERMINAZIONE COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA PER I MEMBRI DELL'AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DEL DIRITTO DA CORRISPONDERE IN CASO DI RECLAMI

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto delegato disciplina il compenso spettante ai membri dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in applicazione dell'articolo 126, comma 2, della Legge 21 dicembre 2018 n. 171, nonché il diritto da corrispondere in caso di reclamo presentato all'Autorità, in applicazione dell'articolo 58, comma 2 della medesima legge.

CAPO I

COMPENSO SPETTANTE AI MEMBRI DELL'AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 2

(Determinazione del compenso)

1. I membri effettivi del Collegio dell'Autorità Garante percepiscono un compenso fisso mensile e un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta. I membri supplenti del Collegio dell'Autorità Garante percepiscono un gettone di presenza in caso di partecipazione alle sedute.

2. I compensi ed i gettoni di presenza per i membri del Collegio dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali sono così determinati:

- a) al Presidente del Collegio, al quale è attribuita la rappresentanza dell'Autorità e il potere di indirizzo e coordinamento, è riconosciuto un compenso fisso mensile pari ad euro 3.350,00 (tremilatrecentocinquanta/00) nonché un gettone di presenza pari ad euro 60,00 (sessanta/00) per ogni seduta del Collegio;
- b) agli altri due membri del Collegio è riconosciuto un compenso fisso mensile pari ad euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00)9, nonché un gettone di presenza pari ad euro 60,00 (sessanta/00) per ogni seduta del Collegio;
- c) ai membri supplenti un gettone di presenza pari ad euro 60,00 (sessanta/00) in caso di partecipazione alla seduta del Collegio.

3. I compensi ed i gettoni di cui al comma 2 sono imputati nel Bilancio dello Stato, sul capitolo 1-10-4447 "Oneri e compensi Autorità Garante dei dati personali".

CAPO II

DIRITTO DA CORRISPONDERE IN CASO DI RECLAMO PRESENTATO ALL'AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 3

(Imposta di bollo e diritti di segreteria)
[abrogato]

CAPO III



DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

Art. 4

(Disposizione di coordinamento)

[abrogato]



DECRETO - LEGGE 4 dicembre 2020 n.210

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE ALLE CONVENZIONI E AGLI STANDARD INTERNAZIONALI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI E DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

CAPO I

TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI EFFETTUATI DA SOGGETTI PUBBLICI O DA ORGANISMI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera a) della Legge 21 dicembre 2018 n.171, si elencano i soggetti pubblici e gli organismi che esercitano attività di interesse pubblico, istituiti o regolamentati attraverso una legge, a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse, a cui non si applica la Legge n.171/2018:

- a) Autorità Giudiziaria;
- b) Forze di Polizia;
- c) Ufficio Centrale Nazionale INTERPOL nello svolgimento di tutte le funzioni ad esso demandate;
- d) Agenzia di Informazione Finanziaria;
- e) Banca Centrale della Repubblica di San Marino quando agisce in qualità di autorità di vigilanza;
- f) Comitato per le Misure Restrittive, di cui alla Legge 39 marzo 2019 n. 57;
- g) Commissione Permanente Antiterrorismo, di cui alla Legge 31 gennaio 2019 n. 21;
- h) Nucleo Operativo Antiterrorismo, di cui alla Legge n. 21/2019;
- i) Unità di Crisi Antiterrorismo, di cui alla Legge n. 21/2019.

2. Lo scambio di dati personali da parte di soggetti pubblici e organismi di cui al comma 1 per le finalità ivi menzionate non può essere limitato né vietato per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui alla Legge n. 171/2018.

2 bis. Le previsioni normative di cui ai precedenti commi, si applicano, per quanto compatibili, anche con riferimento ai dati relativi alle persone non fisiche.